



GIUNTA REGIONALE

CCR-VIA -- COMITATO DI COORDINAMENTO REGIONALE PER LA VALUTAZIONE D'IMPATTO AMBIENTALE

Giudizio n° 3658 del 19/05/2022

Prot. n° 22/0178524 del 06/05/2022

Ditta Proponente: Deco S.p.A.

Oggetto: Impianto di produzione e deposito di CSS

Comuni di Intervento: Ortona

Tipo procedimento: Verifica di assoggettabilità a VIA ai sensi dell'art. 19 del D.Lgs 152/06 e ss.mm.ii.

Presenti (in seconda convocazione)

Direttore Dipartimento Territorio – Ambiente (Presidente) ing. Domenico Longhi (Presidente delegato)

Dirigente Servizio Valutazioni Ambientali -

Dirigente Servizio Gestione e Qualità delle Acque dott. Lorenzo Ballone (delegato)

Dirigente Servizio Politica Energetica e Risorse del Territorio - Pescara dott. Enzo Franco De Vincentiis (delegato)

Dirigente Servizio Gestione Rifiuti e Bonifiche - Pescara dott. Gabriele Costantini (delegato)

Dirigente Servizio Pianificazione Territoriale e Paesaggio ing. Eligio Di Marzio (delegato)

Dirigente Servizio Foreste e Parchi - L'Aquila ASSENTE

Dirigente Servizio Opere Marittime ing. Marcello D'Alberto

Dirigente Servizio Genio Civile competente per territorio

Chieti ing. Raffaele Spilla (delegato)

Dirigente del Servizio difesa del suolo - L'Aquila dott. Luciano Del Sordo (delegato)

Dirigente Servizio Sanità Veterinaria e Sicurezza degli Alimenti dott. Paolo Torlontano (delegato)

Direttore dell'A.R.T.A dott.ssa Giovanna Mancinelli (delegata)

Esperti in materia Ambientale

Relazione Istruttoria Titolare Istruttoria: ing. Erika Galeotti
Gruppo Istruttoria: ing. Bernardo Zaccagnini

Si veda istruttoria allegata





GIUNTA REGIONALE

Preso atto della documentazione presentata dalla Ditta Deco S.p.A. in merito al progetto di “Impianto di produzione e deposito di CSS” acquisita al prot. n. 178524 del 6 maggio 2022;

IL COMITATO CCR-VIA

Sentita la relazione istruttoria;

Sentiti in audizione per la Ditta l'ing. Roberto Pasqualini, l'ing. Giammarco Centorame e l'ing. Nicola Bianco di cui alla richiesta di audizione acquisita con prot. n. 195925 del 19 maggio 2022;

Ritenuto che in fase di AIA dovranno essere approfonditi gli aspetti relativi alla procedura di cui al Titolo V alla Parte IV del D.Lgs. 152/06 e ss.mm.ii. in relazione al parametro manganese;

ESPRIME IL SEGUENTE GIUDIZIO

FAVOREVOLE ALL'ESCLUSIONE DALLA PROCEDURA DI VIA

Ai sensi dell'articolo 3, ultimo comma, della Legge n. 241 del 7 agosto 1990 e ss.mm.ii. è ammesso il ricorso nei modi di legge contro il presente provvedimento alternativemente al T.A.R. competente o al Capo dello Stato rispettivamente entro 60 (sessanta) giorni ed entro 120 (centoventi) giorni dalla data di ricevimento del presente atto o dalla piena conoscenza dello stesso.

ing. Domenico Longhi (Presidente delegato)

FIRMATO DIGITALMENTE

dott. Lorenzo Ballone (delegato)

FIRMATO ELETTRONICAMENTE

dott. Enzo Franco De Vincentiis (delegato)

FIRMATO ELETTRONICAMENTE

dott. Gabriele Costantini (delegato)

FIRMATO ELETTRONICAMENTE

ing. Eligio Di Marzio (delegato)

FIRMATO ELETTRONICAMENTE

ing. Marcello D'Alberto

FIRMATO ELETTRONICAMENTE

ing. Raffaele Spilla (delegato)

FIRMATO ELETTRONICAMENTE

dott. Luciano Del Sordo (delegato)

FIRMATO ELETTRONICAMENTE

dott. Paolo Torlontano (delegato)

FIRMATO ELETTRONICAMENTE

dott.ssa Giovanna Mancinelli (delegata)

FIRMATO ELETTRONICAMENTE

La Segretaria Verbalizzante

Ing. Silvia Ronconi

FIRMATO ELETTRONICAMENTE





Dipartimento Territorio - Ambiente
Servizio Valutazioni Ambientali

Istruttoria Tecnica
Progetto

Verifica di Assoggettabilità a V.I.A. – V.A.
DECO S.p.A. - Impianto di produzione e deposito di CSS

Oggetto

Titolo dell'intervento:	Impianto di produzione e deposito di CSS
Azienda Proponente:	DECO S.p.A.
Procedimento:	Verifica di Assoggettabilità a V.I.A. – V.A. art. 19 del D. Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii.

Localizzazione del progetto

Comune:	Ortona
Provincia:	Chieti
Altri Comuni interessati:	nessuno
Numero foglio catastale:	54
Particella catastale:	4122

Contenuti istruttoria

La presente istruttoria riassume quanto riportato negli elaborati prodotti e caricati dal proponente nello Sportello Regionale Ambiente. Per quanto non espressamente riportato nella presente istruttoria si rimanda agli elaborati tecnici di progetto. Per semplicità di lettura la presente istruttoria è suddivisa nelle seguenti sezioni:

- Anagrafica del progetto
- Premessa
- Analisi della documentazione trasmessa

Referenti della Direzione

Titolare istruttoria:

Ing. Erika Galeotti

Gruppo Istruttorio

Ing. Bernardo Zaccagnini





**Dipartimento Territorio - Ambiente
Servizio Valutazioni Ambientali**

**Istruttoria Tecnica
Progetto**

**Verifica di Assoggettabilità a V.I.A. – V.A.
DECO S.p.A. - Impianto di produzione e deposito di CSS**

ANAGRAFICA DEL PROGETTO

Responsabile Azienda Proponente

Cognome e nome	Bogi Alessandro
----------------	-----------------

Estensore dello studio

Cognome e nome	Bianco Nicola
Albo Professionale e num. iscrizione	Ordine Ingegneri, numero 1012

Avvio della procedura

Acquisizione in atti domanda	Prot. n. 00553501/21 del 16.12.2021
Comunicazione enti e avvio procedura	Prot.n. 0008334/21 del 10.01.2022

Iter Amministrativo

Oneri istruttori versati	50,00 €
Atti di sospensione	Prot. n. 0559969/21 del 21/12/2021
Atti di riattivazione	Prot. n. 0007774/22 del 10.01.2022
Atti di sospensione	Prot. n. 0136191/22 del 06.04.2022
Atti di riattivazione	Prot. n. 0178524/22 del 06.05.2022

Elenco Elaborati

Publicati sul sito - Sezione "Elaborati VA"	Publicati sul sito - Sezione "Integrazioni"
	 Elaborato 2.2.5 - Revisione aprile 2022...  Elaborato 2.2.6 - Revisione aprile 2022...  Relazione chiarimenti ed integrazioni ...

Osservazioni e comunicazioni

Nei termini di pubblicazione (30 giorni dall'avvio della procedura) non sono pervenute osservazioni.





PREMESSA

1. Introduzione

La ditta Deco S.p.A. ha intenzione di realizzare un impianto di produzione e stoccaggio di Combustibile Solido Secondario (CSS); l'area individuata per la localizzazione dell'iniziativa in oggetto è un sito industriale dismesso, che ha già ospitato in passato attività di tipo produttivo, ed è situato nella zona industriale del Comune di Ortona (CH), in località "Caldari Stazione".

In data **04.11.2021**, ns prot. n. **0463806/21**, la ditta ha presentato, ai sensi del **punto 7, lett. z.b** di cui all'allegato IV alla parte II del D. Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii.: "impianto di smaltimento e recupero di rifiuti non pericolosi con capacità complessiva superiore a 10 t/giorno, mediante operazioni di cui all'Allegato C, lettere da R1 a R9, della parte IV del D. Lgs. 152/2006", una procedura di verifica di assoggettabilità a VIA, ex art. 19 del D. Lgs. 152/06 e ss.mm.ii., per l'intervento in progetto.

Con **nota prot. 0559969/21 del 21/12/2021** questo Servizio regionale ha richiesto alla ditta una documentazione integrativa.

In data **10.01.2022**, ns prot. n. **0007774/2022**, la ditta ha pubblicato sullo SRA una documentazione tecnica integrativa.

Con **nota prot. n. 0008334/22 del 10.01.2022** questo Servizio regionale ha avviato il procedimento di verifica di assoggettabilità a VIA.

In data **31.03.2022** la proposta progettuale è stata sottoposta all'attenzione del CCR – VIA, il quale:

- Sentita la relazione istruttoria;
- Sentito in audizione per la ditta l'ing. Nicola Bianco, ing. Roberto Pasqualini e ing. Giammarco Centorame di cui alla richiesta di audizione acquisita con prot. n. 125991 del 31 marzo 2022;
- Considerato che la ditta prevede anche la messa in riserva (R 13) di balle di CSS provenienti da impianti terzi, aspetto non approfondito nella Conferenza di Servizi preliminare convocata ex art. 14 c. 3 della Legge 7 agosto 1990, n. 241 e ss.mm.ii.;
- Considerato che è previsto uno scarico al suolo delle acque meteoriche trattate;
- Preso atto del fatto che "i rifiuti conferiti e trattati nell'impianto sono caratterizzati, per propria natura, da una scarsa - se non assente - reattività organica; tale peculiarità consente di avere delle arie esauste, non interessate da una componente odorigena";
- Considerato che nella documentazione progettuale è indicato il funzionamento delle attività anche nel periodo notturno (22 – 24) e che sono presenti due case ubicate rispettivamente ad una distanza minima di 13 m e di 18 m dalla recinzione dell'impianto;

ha espresso il **Giudizio n. 3633 di RINVIO con richiesta delle seguenti integrazioni:**

- Accorgimenti adottati per garantire che il CSS conto terzi non generi emissioni odorigene moleste (caratteristiche del CSS accettato, tempi di stoccaggio, modalità di filmatura, tipologia di trattamento a cui è stato sottoposto, contenuto di umidità, ecc);
- Valutazione della fattibilità di allacciamento dello scarico delle acque di prima pioggia alla rete fognaria consortile. In alternativa, stante quanto previsto dall'art. 103 del D. Lgs. 152/06, dare evidenza della sussistenza delle condizioni di cui all'allegato 5 parte III D. Lgs. 152/06 par. 2, che consentono lo scarico su suolo invece dello scarico in acque superficiali;
- Indicazione del numero di ricambi d'aria previsti nei locali di ricezione e trattamento;
- Integrazione del QRE con il parametro TOC nelle emissioni, indicando un valore limite congruo, tenendo conto che nella documentazione si afferma che l'impianto non genera emissioni odorigene;





**Dipartimento Territorio - Ambiente
Servizio Valutazioni Ambientali**

Istruttoria Tecnica

Verifica di Assoggettabilità a V.I.A. – V.A.

Progetto

DECO S.p.A. - Impianto di produzione e deposito di CSS

- *Indicazione di come la Società garantirà che il CSS da arricchire, proveniente dall'impianto TMB di Casoni, non sia prodotto a partire da rifiuti compresi nell'allegato 2 al DM 22/13;*
- *Valutazione anche del rumore nel periodo di riferimento notturno (22-24), dettagliando le attività che saranno svolte, in considerazione del fatto che nella documentazione è indicato il funzionamento delle attività fino alle 24. Si chiede altresì di precisare se la valutazione con il criterio differenziale è stata fatta considerando il momento di massima emissione acustica nell'arco del tempo di riferimento ovvero il valore mediato;*
- *Definizione, in merito all'impianto termico, del combustibile utilizzato e della potenza termica e, qualora trattasi di medio impianto di combustione, dovranno essere considerate le emissioni prodotte ai sensi dell'art. 273-bis del D.lgs. 152/2006.*

Si ricorda che, con riferimento al superamento del manganese rilevato nel piezometro PZ2 e considerato che il sito è esterno alla delimitazione dei corpi idrici sotterranei considerati nella DGR 225/2016, il valore di fondo stabilito per la Val Di Foro per il manganese di 89 µg/l nella suddetta DGR non risulta applicabile. [...]

Con nota del **04.04.2022**, acquisita in atti al **prot. n. 0131771/22 del 04.04.2022**, la Ditta ha richiesto a questo Servizio regionale [...] *“la sospensione dei termini per la presentazione delle integrazioni e dei chiarimenti richiesti e riportati nel citato Giudizio, che saranno comunque resi dalla scrivente nel rispetto delle previsioni del comma 6 dell'art. 19 del D. Lgs. 152/06 e ss.mm.ii.”.*

Con nota **prot. n. 0136191/22 del 06.04.2022** questo Servizio regionale ha concesso “[...] *la sospensione dei termini, ai sensi dell'art. 19, comma 6 del D. Lgs. 152/06 e ss.mm.ii., per un periodo massimo di 45 (quarantacinque) giorni a partire dal 06.04.2022 (termine ultimo il 21.05.2022).* [...]”.

In data **05.05.2022**, **ns prot. n. 0178524/22 del 06.05.2022**, il tecnico ha chiesto la chiusura dello SRA a seguito della pubblicazione delle integrazioni richieste con il Giudizio n. 3633 del 31.03.2022.





ANALISI DELLA DOCUMENTAZIONE TRASMESSA

1. Accorgimenti adottati per garantire che il CSS conto terzi non generi emissioni odorigene moleste (caratteristiche del CSS accettato, tempi di stoccaggio, modalità di filmatura, tipologia di trattamento a cui è stato sottoposto, contenuto di umidità, ecc)

Il tecnico dichiara che il CSS in forma imballata, proveniente da impianti terzi, per il quale si prevede la messa in riserva (R13) ai fini del successivo avvio al recupero, potrà essere rappresentato dalle seguenti tipologie di materiale:

- CSS prodotto da DECO presso il proprio impianto TMB sito in Loc. “Casoni” di Chieti, ovvero da materiale avente analoghe caratteristiche e proveniente da altri impianti TMB dedicati al trattamento meccanico e biologico di rifiuti urbani indifferenziati. Si tratta pertanto di un CSS costituito da una miscela eterogenea di frazioni secche (plastica, gomma, carta, cartone, tessili e legno, ecc.), con un contenuto organico residuo del tutto trascurabile, comunque stabilizzato e non putrescibile, che quindi non genera odori sgradevoli. In merito alle caratteristiche qualitative di tale tipologia di materiale, la ditta ha allegato la classificazione più recente del CSS prodotto dall’impianto TMB di Casoni;
- CSS prodotto da impianti di selezione meccanica di rifiuti secchi di matrice prevalentemente plastica, provenienti da impianti di valorizzazione dei rifiuti da raccolta differenziata. Si tratta pertanto di un CSS con caratteristiche del tutto analoghe a quello prodotto dall’impianto in progetto e tali da escludere la presenza di una componente organica che generi emissioni odorigene moleste. In merito alle caratteristiche qualitative di tale tipologia di CSS, la ditta ha allegato un report in cui sono indicati i valori tipici del materiale prodotto da un impianto di recupero del c.d. Plasmix (scarti derivanti dalla selezione degli imballaggi in plastica provenienti dalla raccolta differenziata dei rifiuti urbani).

Sulla base delle norme vigenti in materia, le quantità di CSS messe in riserva nel rispetto della potenzialità istantanea prevista in progetto, potranno essere avviate ad operazioni di recupero entro un anno dalla data di ricezione. A tal riguardo, si precisa comunque che la ditta intende adottare un programma di consegna che, salvo imprevisti, consentirà di tenere le balle in deposito per il tempo strettamente necessario a ricevere l’intero quantitativo da spedire e ad organizzare la logistica di trasporto.

Il CSS conto terzi sarà conferito in R13 esclusivamente in balle filmate con i necessari strati di pellicola estensibile in polietilene (PE), resistente alla manipolazione, al trasporto ed alle intemperie. Tale forma di imballaggio, oltre ad evitare spandimenti accidentali e diffusione del prodotto nell’ambiente, rappresenta un ulteriore accorgimento atto a garantire che il CSS conto terzi non generi emissioni odorigene moleste.

La ditta ritiene che l’imballaggio previsto è già di per sé idoneo a garantire sia l’igiene e la salubrità degli ambienti di lavoro, che la protezione dell’ambiente. Ad ogni buon conto, si evidenzia che, in tutte le fasi di gestione, dallo scarico dei mezzi di trasporto al deposito del materiale, si adotterà una procedura operativa che prevede di sottoporre la balla ad un immediato intervento di riparazione impiegando pellicola plastica e/o nastro adesivo, in caso di danneggiamento, anche minimo, del film estensibile.

- 2.
- 3.





4. *Valutazione della fattibilità di allacciamento dello scarico delle acque di prima pioggia alla rete fognaria consortile. In alternativa, stante quanto previsto dall'art. 103 del D. Lgs. 152/06, dare evidenza della sussistenza delle condizioni di cui all'allegato 5 parte III D. Lgs. 152/06 par. 2, che consentono lo scarico su suolo invece dello scarico in acque superficiali*

La ditta dichiara che l'area che ospita l'opificio industriale individuato per l'iniziativa in oggetto non risulta effettivamente dotata di un sistema fognante consortile. Al contrario, ad una considerevole distanza e ad una differente quota altimetrica è presente unicamente la rete fognaria comunale. Nello specifico, come indicato nell'elaborato grafico denominato *Planimetria regimazione delle acque meteoriche con punto di scarico e sistema di trattamento*, il cui stralcio è nel seguito riportato, **la rete fognaria comunale si trova ad una distanza minima di 330 m dal sito individuato per l'iniziativa. Risulta evidente, quindi, che l'allaccio del sito alla rete fognaria comunale esistente presuppone la realizzazione, ex novo, di un tratto di fognatura su suolo pubblico di lunghezza pari a circa 330 m, al fine di avviare allo scarico in fogna le acque di prima pioggia trattate, le acque di seconda pioggia, nonché le acque di pioggia raccolte sulla copertura dell'opificio industriale.** A seguito di tale modifica progettuale, fermo restando le modalità di trattamento e campionamento prima dello scarico delle acque di prima pioggia, illustrate nello Studio Preliminare Ambientale, è stata rimossa la sezione di trattamento delle acque di seconda pioggia, che saranno quindi avviate direttamente alla rete fognaria comunale, previo campionamento in apposito pozzetto denominato C2. Inoltre, con la prevista realizzazione del nuovo tratto fognario, è stato ritenuto opportuno avviare allo scarico in fognatura comunale anche le acque nere provenienti dai servizi igienici dell'opificio industriale, nonché le acque nere provenienti dall'edificio prefabbricato di rappresentanza.





5. Indicazione del numero di ricambi d'aria previsti nei locali di ricezione e trattamento

L'impianto sarà dotato di un circuito di aspirazione e trattamento dell'aria finalizzato a garantire sufficienti ricambi orari ed assicurare idonee condizioni di salubrità nei diversi ambienti lavorativi. Per quanto sopra, in accordo con le migliori tecniche disponibili (MTD di settore), le aree del capannone destinate alle operazioni di ricezione, pretrattamento, selezione e raffinazione dei rifiuti, saranno tenute in depressione garantendo opportuni ricambi orari di aria; nello specifico:

- area di ricezione e pretrattamento rifiuti: saranno garantiti **n. 4 ricambi orari di aria**;
- area di selezione e raffinazione rifiuti: saranno garantiti **n. 2 ricambi orari di aria**.

6. Integrazione del QRE con il parametro TOC nelle emissioni, indicando un valore limite congruo, tenendo conto che nella documentazione si afferma che l'impianto non genera emissioni odorogene

La ditta evidenzia che nel Quadro Riassuntivo delle Emissioni, allegato allo Studio Preliminare Ambientale, è stata prevista la misura del parametro TVOC determinato mediante la UNI EN 12619:2013, in osservanza di quanto previsto dalle BATC WT 2018 per il trattamento dei rifiuti; in assenza di un flusso rilevante di composti organici negli scarichi gassosi, è stato previsto nel QRE un valore limite di emissione pari a **40 mg/Nmc**.

7. Indicazione di come la Società garantirà che il CSS da arricchire, proveniente dall'impianto TMB di Casoni, non sia prodotto a partire da rifiuti compresi nell'allegato 2 al DM 22/13

La ditta dichiara che, come indicato nello "Studio Preliminare Ambientale" e successivamente nella "Relazione chiarimenti ed integrazioni richieste", saranno avviati a trattamento presso l'impianto di cui alla presente iniziativa anche flussi di CSS proveniente dall'impianto TMB sito in località "Casoni" del Comune di Chieti, di proprietà della scrivente. L'impianto TMB in parola è stato autorizzato con **A.I.A. n. 145/146 del 22.10.2009 e s.m.i.**, autorizzazione regolarmente sottoposta a procedura di rinnovo/riesame esitata con il rilascio, da parte del Servizio Gestione Rifiuti e Bonifiche della Regione Abruzzo, della **Determinazione di rinnovo/riesame n. DPC026/237 del 13.11.2020**. L'elenco dei rifiuti ammissibili all'impianto TMB, riportato nell'Allegato B alla Determinazione n. DPC026/237 del 13.11.2020, è stato successivamente rettificato dalla ditta ed autorizzato dallo stesso Servizio Gestione Rifiuti e Bonifiche con **Determinazione n. DPC026/08 del 21.01.2022**. Si dichiara che consultando il citato elenco dei rifiuti ammissibili all'impianto TMB, appare del tutto evidente il rispetto del D.M. 14 febbraio 2013, n. 22 (c.d. "Decreto Clini"). Nello specifico, coerentemente con la logica produttiva dell'impianto TMB di Casoni, autorizzato alla produzione di CSS, tra i rifiuti ammissibili all'impianto non risulta contemplato alcuno dei "Rifiuti non pericolosi non ammessi per la produzione del CSS combustibile" indicati nell'Allegato 2 al D.M. 22/13. Per quanto precede, il tecnico conclude affermando che appare ovvio che il CSS prodotto presso l'impianto TMB di Casoni, successivamente avviato all'impianto in oggetto per un opportuno arricchimento, non può essere prodotto a partire da rifiuti compresi nell'Allegato 2 al D.M. 22/13, non essendo questi contemplati tra i rifiuti ammissibili all'impianto TMB come definitivamente autorizzati dal SGRB con Determinazione n. DPC026/08 del 21.01.2022.

8. Valutazione anche del rumore nel periodo di riferimento notturno (22-24), dettagliando le attività che saranno svolte, in considerazione del fatto che nella documentazione è indicato il funzionamento delle attività fino alle 24. Si chiede altresì di precisare se la valutazione con il criterio differenziale è stata fatta considerando il momento di massima emissione acustica nell'arco del tempo di riferimento ovvero il valore mediato

Secondo quanto riportato nella relazione integrativa e nel documento denominato *Impianto di produzione e deposito di css; - documento di valutazione previsionale di impatto acustico*, le attività che saranno condotte nella fascia oraria 22-24 riguarderanno esclusivamente la manutenzione e la pulizia delle aree di lavoro, e saranno interamente svolte all'interno dell'opificio industriale; per le attività in parola, è stato previsto l'utilizzo di una spazzatrice e di un compressore per aria. Di seguito si riportano gli esiti del calcolo dei livelli sonori riferiti al periodo di attività 22.00-24.00:





Ricevitore	Utilizzo	Piano	Direzione	Lp dB(A)
Ricettore R1	GR	1	SW	32,7
Ricettore R2	GR	1	SW	28,8

Nella tabella seguente si riportano invece i valori dei livelli assoluti di emissione calcolati in facciata ai ricettori considerando un tempo di funzionamento di 2 ore nel periodo notturno (22-24):

Livelli di emissione periodo DIURNO			
Name	Floor	Lemis,lim/dB(A)	Lemis/dB(A)
R1	1. Floor	55	27,0
R2	1. Floor	55	23,0

Il tecnico conclude affermando che “*si evidenzia che il valore calcolato in R1 e R2 non risulta vincolante ai fini di una verifica del differenziale in quanto risulta ampiamente inferiore ai 40 dBA per il T.R. notturno da cui, in applicazione dell’art. 4 punto 2 let. A del DPCM 14/11/1997, “ogni effetto del rumore è da ritenersi trascurabile”, e che “non sussistono condizioni di incompatibilità acustica dell’attività derivante dal funzionamento dell’impianto in oggetto per le attività previste nel periodo temporale dalle 22.00 alle 24.00”.*

Infine, in riferimento al secondo aspetto, il tecnico dichiara che “*nella relazione di valutazione previsionale di impatto acustico già trasmessa la valutazione del criterio differenziale è stato eseguito considerando il momento di massima emissione delle sorgenti dell’impianto in funzionamento contemporaneo”.*

9. Definizione, in merito all’impianto termico, del combustibile utilizzato e della potenza termica e, qualora trattasi di medio impianto di combustione, dovranno essere considerate le emissioni prodotte ai sensi dell’art. 273-bis del D.lgs. 152/2006

Il tecnico dichiara che, come indicato nello Studio Preliminare Ambientale, al fine di garantire il funzionamento dell’impianto di aspirazione delle polveri anche in caso di emergenza (es. blackout, interruzione fornitura energia elettrica, ecc), è stata prevista l’installazione di un gruppo elettrogeno di emergenza, che sarà messo in funzione solo ed esclusivamente nelle circostanze appena indicate. Nel dettaglio, si prevede l’impiego di un gruppo elettrogeno della **potenza termica inferiore ad 1 MW**, alimentato a gasolio; tale gruppo elettrogeno, individuato alla lettera bb) degli “*Impianti ed attività di cui all’articolo 272, comma 1*” riportati nell’Allegato IV alla Parte V del D. Lgs. 152/06 e s.m.i., non rientra nella categoria “*Medi impianti di combustione*” di cui all’articolo 273-bis del D. Lgs. 152/06 e s.m.i..

10. Altra documentazione

In riferimento al superamento del manganese rilevato nel piezometro PZ2, la ditta dichiara che:

1. Alla luce delle caratteristiche litologico-tessiturali del sottosuolo è possibile supporre un controllo sul chimismo delle acque da parte di processi naturali di tipo riduttivo alla degradazione della sostanza solida presente nella matrice dell’acquifero sotto forma di moduli di Mn e/o presenza di torbe in un sistema acquifero multistrato in un ambiente lagunare o di stagno costiero (come quello in esame nella porzione superficiale del sistema);
2. Con riferimento alla possibile presenza di torbe nel sottosuolo del sito in esame, dovuto all’ambiente deposizionale, la loro degradazione può generare localmente alti tenori di ammonio, con riduzione progressiva di O₂, NO₃, Mn(IV), Fe(III), SO₂, CO₂: questo fenomeno può spiegare gli alti valori di Fe e Mn, liberati nelle acque dalla dissoluzione riduttiva dei rispettivi ossidi e anche la variabilità di concentrazione in punti vicini tra loro, come, ad es., quelli rilevati nei piezometri PzS1 e PzS2;
3. La presenza di valori del manganese oltre i limiti normativi è stata rilevata non solo negli acquiferi dei fondovalle alluvionali (Trigno, Sangro, Pescara, Saline, Vomano) ma anche nelle acque presenti in





Dipartimento Territorio - Ambiente
Servizio Valutazioni Ambientali

Istruttoria Tecnica
Progetto

Verifica di Assoggettabilità a V.I.A. – V.A.
DECO S.p.A. - Impianto di produzione e deposito di CSS

ambienti collinari prossimi alla linea di costa (terrazzi fluviali, coltri eluvio colluviali e terreni della Formazione di Mutignano);

4. Le attività precedentemente condotte nel sito in esame non possono essere ritenute tali da produrre una contaminazione riconducibile al manganese.

Il tecnico specifica inoltre che poiché è accertato che la presenza di manganese nelle acque con concentrazioni spesso superiori ai limiti di normativa è di origine naturale, e non essendo presenti nel sito e nelle sue vicinanze sorgenti antropiche dirette o indirette di sostanze contenenti il manganese, il massimo valore rilevato nel piezometro PzS2 può essere considerato come indicativo dello stato di fondo naturale, ancorché molto localizzato. Inoltre, come specificato precedentemente, non si è in presenza di una falda acquifera e quindi sono assenti flussi significativi all'esterno del sito.

Al fine di accertare l'effettiva presenza nelle acque sotterranee di manganese, **è stata condotta una seconda campagna di indagini in data 12.04.2022**, eseguendo il campionamento delle acque sotterranee previa operazione di spurgo, attività svolta in data 11.04.2022. Analogamente a quanto avvenuto in occasione della prima campagna di indagini eseguita in data 30.09.2021, è stato possibile eseguire il campionamento solo in corrispondenza dei piezometri PzS1 e PzS2. Per i piezometri PzS4 e PzS5 non è stato possibile effettuare il campionamento a causa della presenza di un volume di acqua presente post spurgo non sufficiente per un campionamento rappresentativo.

Sui campioni di acqua sotterranea prelevati in corrispondenza dei piezometri PzS1 e PzS2, sono stati ricercati i metalli disciolti previsti dalla Tabella 2 di cui all'Allegato 5 alla Parte IV del D. Lgs. 152/06 e s.m.i.. In entrambi i campioni di acqua sotterranea analizzati **le concentrazioni di metalli sono risultate al di sotto della concentrazioni soglia di contaminazione di cui alla citata Tabella 2 di cui all'Allegato 5 alla Parte IV del D. Lgs. 152/06 e s.m.i..** In particolare, per il parametro manganese, sono state rilevate le seguenti concentrazioni:

- concentrazione manganese piezometro **PzS1: 2,3 µg/l**;
- concentrazione manganese piezometro **PzS2: 1,3 µg/l**.

Il tecnico conclude affermando che *“il confronto delle concentrazioni sopra esposte con quelle rilevate nell'ambito della prima campagna di indagini, consente di affermare che il minimale superamento delle CSC rilevato nel settembre 2021 sia del tutto riconducibile a valori di fondo naturale del sito ancorché estremamente variabili, con ogni probabilità anche stagionali, quindi non imputabile alle attività antropiche svolte in precedenza nel sito in esame”*.

Referenti della Direzione

Titolare istruttoria:

Ing. Erika Galeotti

Il Gruppo Istruttorio

Ing. Bernardo Zaccagnini

